



Informazione

Regime di ammissione temporanea: pubblicazione del regolamento 10-60

Le prescrizioni relative al regime di ammissione temporanea, valide a partire dal 1° gennaio 2019, sono ora accessibili al pubblico nel [regolamento 10-60 \(R-10-60\)](#).

Il regime di ammissione temporanea è previsto per:

- le merci estere utilizzate solo per un periodo limitato nel territorio doganale (importazione temporanea);
- le merci svizzere utilizzate temporaneamente all'estero e successivamente reimportate in esenzione totale dei tributi (esportazione temporanea).

Per poter ricorrere al regime di ammissione temporanea devono essere adempiute le seguenti **condizioni di base** (vedi cifra 2 [R-10-60](#)):

- le merci devono essere destinate alla riesportazione o alla reimportazione;
- la riesportazione o la reimportazione deve avvenire senza che le merci abbiano subito alcuna modifica;
- l'identità della merce deve essere garantita;
- l'autorizzazione necessaria per determinati scopi è disponibile;
- i disposti federali di natura non doganale (DNND) sono rispettati.

Il regime di ammissione temporanea dipende dal tipo di utilizzo delle merci. Lo **scopo d'impiego** è in particolare determinante per stabilire se il regime di ammissione temporanea è consentito o meno e quali sono le prescrizioni formali che vanno rispettate. Gli scopi d'impiego sono raggruppati come segue (vedi cifra 3 [R-10-60](#)):

- esposizione, campioni, modelli;
- vendita incerta;
- test, collaudo, controllo, verifica, perizia;
- operazione di salvataggio, soccorso;
- formazione e istruzione di persone;
- sport e competizione;
- imballaggio e protezione per il trasporto;
- trasporto di persone o merci;
- scopi privati;
- equipaggiamento professionale, materiale da imprenditore e altri scopi economici;
- Pezzi di ricambio.

Informazione

Nell'ambito del regime di ammissione temporanea vanno rispettate diverse **prescrizioni formali** (vedi cifra 4 [R-10-60](#)), ad esempio:

- termine per la riesportazione o reimportazione;
- garanzia dei tributi;
- tipo di dichiarazione doganale:
 - dichiarazione doganale d'ammissione temporanea (DDAT)
 - libretto ATA
 - altre dichiarazioni doganali in forma cartacea
 - imposizione senza formalità
 - autorizzazione per il passaggio semplificato del confine

Cambiamento dello scopo d'impiego, del proprietario o dell'utilizzatore

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale se, durante la sorveglianza del regime, vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario delle merci (vedi cifra 5 [R-10-60](#)). In linea di massima, la nuova dichiarazione doganale va presentata prima che avvenga il cambiamento.

Obbligo d'autorizzazione per lavori di sollevamento e con la gru

I lavori di sollevamento e con la gru eseguiti con veicoli a guida autonoma e ammessi alla circolazione stradale rimangono soggetti all'obbligo di autorizzazione (vedi cifre 2.4 e 3.11.3 [R-10-60](#)). Dal 1° gennaio 2019 serve un'autorizzazione anche per i lavori di sollevamento e con la gru effettuati con un mezzo di trasporto munito di gru, che non avvengono in collegamento con un trasporto di merci.

Per ulteriori informazioni: [Contatto AFD](#)

Consultare anche il seguente link: [Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura](#)